



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 20 maggio 2025 n.73

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.15 del 15 maggio 2025;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

RATIFICA DELLA CONVENZIONE EUROPEA SULLA SOPPRESSIONE DELLA LEGALIZZAZIONE DI ATTI COMPILATI DAGLI AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione Europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari (Allegato A), fatta a Londra il 7 giugno 1968, a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della Convenzione medesima.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 maggio 2025/1724 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Denise Bronzetti – Italo Righi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Andrea Belluzzi



European Treaty Series - No. 63

European Convention on the Abolition of Legalisation of Documents executed by Diplomatic Agents or Consular Officers

London, 7.VI.1968

The member States of the Council of Europe, signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Considering that relations between the member States, as well as relations between their diplomatic agents or consular officers, are increasingly based on mutual trust;

Considering that the abolition of legalisation is likely to strengthen the ties between the member States by making it possible to use foreign documents in the same manner as documents emanating from national authorities;

Convinced of the need to abolish the requirement of legalisation of documents executed by their diplomatic agents or consular officers,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of this Convention, legalisation means only the formality used to certify the authenticity of the signature on a document, the capacity in which the person signing such document has acted and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which such document bears.

Article 2

- 1 This Convention shall apply to documents which have been executed by diplomatic agents or consular officers of a Contracting Party, acting in their official capacity and exercising their functions in the territory of any state, and which have to be produced:
 - a either in the territory of another Contracting Party, or
 - b to the diplomatic agents or consular officers of another Contracting Party exercising their functions in the territory of a State which is not a party to this Convention.
- 2 This Convention shall also apply to official certificates, such as those recording the registration of a document or the fact that it was in existence on a certain date, and authentications of signatures, appended by diplomatic agents or consular officers to documents other than those referred to in paragraph 1.

Article 3

Each Contracting Party shall exempt from legalisation documents to which this Convention applies.

Article 4

- 1 Each Contracting Party shall take the measures necessary to avoid the carrying out by its authorities of legalisations in cases where this Convention abolishes legalisation.
- 2 Each Contracting Party shall provide for the verification, where necessary, of the authenticity of the documents to which this Convention applies. Such verification shall not give rise to payment of any taxes or expenses and shall be carried out as quickly as possible.

Article 5

This Convention shall, as between the Contracting Parties, prevail over the provisions of any treaties, conventions or agreements which provide, or shall provide, for legalisation of the authenticity of the signature of a diplomatic agent or consular officer, the capacity in which such person signing the document has acted, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the document bears.

Article 6

- 1 This Convention shall be open to signature by the member States of the Council of Europe. It shall be subject to ratification or acceptance. Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 This Convention shall enter into force three months after the date of the deposit of the third instrument of ratification or acceptance.
- 3 In respect of a signatory State ratifying or accepting subsequently, the Convention shall come into force three months after the date of the deposit of its instrument of ratification or acceptance.

Article 7

- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any State not a member of the Council of Europe to accede to this Convention.
- 2 Such accession shall be effected by depositing with the Secretary General of the Council of Europe an instrument of accession which shall take effect three months after the date of its deposit.

Article 8

- 1 Any Contracting Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2 Any Contracting Party may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession or at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend this Convention to any other territory or territories specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings.

- 3 Any declaration made in pursuance of the preceding paragraph may, in respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn according to the procedure laid down in Article 9 of this Convention.

Article 9

- 1 This Convention shall remain in force indefinitely.
- 2 Any Contracting Party may, in so far as it is concerned, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 3 Such denunciation shall take effect six months after the date of receipt by the Secretary General of such notification.

Article 10

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council and any State which has acceded to this Convention of:

- a any signature;
- b any deposit of an instrument of ratification, acceptance or accession;
- c any date of entry into force of this Convention;
- d any declaration received in pursuance of the provisions of Article 8;
- e any notification received in pursuance of the provisions of Article 9 and the date on which denunciation takes effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at London, this 7th June 1968, in English and French, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each of the signatory and acceding States.

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari

Londra, 7 giugno 1968

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

considerando che il Consiglio d'Europa persegue lo scopo di consolidare i vincoli tra i suoi Membri;

considerando che le relazioni tra gli Stati membri, come anche tra i loro agenti diplomatici, o consolari, sono viepiù fondati sulla reciproca fiducia;

considerando che la soppressione della legalizzazione tende a corroborare i vincoli tra gli Stati membri, consentendo l'utilizzazione di documenti esteri alla stessa stregua di quelli emananti dalle autorità nazionali;

convinti della necessità di sopprimere l'esigenza della legalizzazione degli atti compilati dai loro agenti diplomatici o consolari;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La legalizzazione, giusta la presente Convenzione, copre soltanto la formalità intesa ad attestare la veridicità della firma apposta ad un atto, la qualità in cui ha agito il firmatario dell'atto e, ove occorra, l'identità del sigillo o del timbro di cui l'atto è munito.

Articolo 2

- 1 La presente Convenzione è applicabile agli atti stesi, nella loro qualità ufficiale, dagli agenti diplomatici o consolari di una Parte Contraente, esercitanti le loro funzioni sul territorio di qualsiasi Stato, per essere prodotti:
 - a sul territorio di una Parte Contraente;
 - b davanti agli agenti diplomatici o consolari di un'altra Parte Contraente, esercitanti le loro funzioni sul territorio di uno Stato non partecipe della presente Convenzione.
- 2 Essa si applica parimente alle dichiarazioni ufficiali, come menzioni di registrazioni, visti per una data e certificati di firma, apposti dagli agenti diplomatici e consolari su atti diversi da quelli di cui al paragrafo precedente.

Articolo 3

Ciascuna Parte Contraente esenta dalla legalizzazione gli atti cui si applica la presente Convenzione.

Articolo 4

- 1 Ciascuna Parte Contraente prende ogni utile provvedimento per evitare che le sue autorità non provvedano alla legalizzazione nei casi in cui la presente Convenzione ne prescrive la soppressione.
- 2 Essa verifica, ove occorra, l'origine degli atti cui si applica la presente Convenzione. La verifica non dev'essere vincolata al pagamento di tasse o spese e deve essere svolta nel modo possibilmente più rapido.

Articolo 5

La presente Convenzione è poziore, nelle relazioni tra gli Stati Contraenti, sugli accordi che sottopongono o sottoporranno alla legalizzazione la veridicità della firma degli agenti diplomatici o consolari, la qualità in cui ha agito il firmatario di un atto e, ove occorra, l'identità del sigillo o del timbro del quale l'atto è munito.

Articolo 6

- 1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratificazione o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno in cui sarà depositato il terzo strumento di ratificazione o di accettazione.
- 3 Essa entrerà in vigore, riguardo a qualsiasi Stato firmatario che la ratificherà o l'accetterà ulteriormente, tre mesi dopo il giorno di deposito del suo strumento di ratificazione o di accettazione.

Articolo 7

- 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.
- 2 L'adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento d'adesione il quale avrà effetto tre mesi dopo il giorno del deposito.

Articolo 8

- 1 Qualsiasi Parte Contraente può designare, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d'accettazione o d'adesione, il o i territori cui si applica la presente Convenzione.
- 2 Qualsiasi Parte Contraente può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d'accettazione o d'adesione oppure, successivamente, in qualunque altro momento, allargare l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio, indicato nella dichiarazione e del quale essa assicura i rapporti internazionali o per il quale è autorizzata a stipulare.

- 3 Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne i territori designati nella medesima, alle condizioni previste nell'articolo 9 della presente Convenzione.

Articolo 9

- 1 La presente Convenzione permane in vigore senza limitazione di durata.
- 2 Qualsiasi Parte Contraente può, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione, inviando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 3 La disdetta avrà effetto sei mesi dopo il giorno in cui la notificazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.

Articolo 10

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

- a ogni firma;
- b il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione, d'accettazione o di adesione;
- c qualsiasi data d'entrata in vigore della presente Convenzione;
- d qualsiasi dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 8;
- e qualsiasi notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 e la data in cui avrà effetto la disdetta.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Londra, il 7 giugno 1968, nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito.